

AGRICOLTURA



COMMISSIONE EUROPEA

SECRETARIATO GENERALE


Bruxelles, 29.1.2013
SG-Grefe(2013) D/ 694

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE

Oggetto: DECISIONE DELLA COMMISSIONE (28.1.2013)

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri la decisione allegata.



Per la Segretaria generale

[Handwritten signature]
Valérie DREZET-HUMEZ

All. : C(2013) 423 final

IT



Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone: (32-2) 299 11 11.

http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general
E-mail: sg-grefe-certification@ec.europa.eu



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 28.1.2013
C(2013) 423 final

Oggetto: Aiuti di Stato/Italia (Marche)
SA.35735 (2012/N) Legge 313/04 Disciplina dell'apicoltura

Signor Ministro,

1. PROCEDIMENTO

1. Con lettera del 19 novembre 2012, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha notificato alla Commissione europea il regime in oggetto a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
2. Informazioni complementari sono state inviate con lettere del 5 dicembre 2012, registrata lo stesso giorno, dell'11 dicembre 2012, registrata lo stesso giorno, e del 9 gennaio 2013, registrata lo stesso giorno.
3. Mi prego di informarla che la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni sulla suddetta misura d'aiuto, poiché essa è compatibile con il TFUE. Per adottare tale decisione la Commissione si è basata sulle seguenti considerazioni.

2. DESCRIZIONE

Beneficiari

4. Possono beneficiare degli aiuti le Piccole e Medie Imprese (PMI) singole o associate del settore agricolo primario agro-apistico – secondo la definizione del Regolamento (CE) n. 800/2008 - i cui laboratori di smielatura siano ubicati nel territorio della Regione Marche, e che rispettino, determinati requisiti.
5. Si stima che il numero di beneficiari ammessi ad usufruire degli aiuti sia tra 11 e 50.

Base giuridica

- Legge N. 313/2004, art. 5 - Disciplina dell'apicoltura.

S.E On. Giulio TERZI di SANT'AGATA
Ministro degli Affari esteri
P.le della Farnesina 1
I-00194 Roma

Commission européenne, B-1049 Bruxelles – Belgique
Europese Commissie, B-1049 Brussel – België

- Decreto del Ministero delle politiche agricole n. 20026 del 10 gennaio 2007.
- DGR n. 1548 del 12.11.2012.

Durata

6. A decorrere dalla data della decisione della Commissione fino al giugno 2014. Le autorità italiane si sono impegnate ad adeguare il regime notificato ai nuovi orientamenti quando questi entreranno in vigore.

Bilancio

7. Il bilancio previsto per questo regime di aiuti è di 180 000€.

Misure di aiuto e intensità

8. Nei limiti stabiliti dall'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001¹, l'entità dell'aiuto, rispetto all'investimento ammissibile, sarà limitata al 50% nelle zone svantaggiate e al 40% nelle altre zone, mentre potrà essere elevata, rispettivamente, al 55% e al 45% nel caso in cui gli investimenti siano effettuati da giovani apicoltori entro cinque anni dall'insediamento.
9. La presente misura, in ottemperanza a quanto previsto al paragrafo 3 dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 1857/2006, è finalizzata ad un miglioramento della qualità.
10. Pertanto, gli aiuti in questione consentono di migliorare, esclusivamente da un punto di vista qualitativo, l'offerta di miele sul mercato.
11. Gli investimenti in questione possono configurarsi come ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la lavorazione ed il confezionamento di prodotti apistici e acquisto di nuove macchine ed attrezzature per la lavorazione e confezionamento dei prodotti dell'apicoltura, compresi i programmi informatici.
12. Le spese ammissibili dovranno essere riferite sempre ed esclusivamente all'acquisto di mezzi di produzione nuovi (non sono ammissibili mezzi di produzione usati).

Spese non ammissibili

13. Sono escluse le seguenti spese:
 - acquisto di arnie e attrezzatura di trasporto, acquisto di sciami.
 - spese sostenute prima che il regime di Aiuto sia stato istituito; inoltre, l'aiuto non potrà essere riferito ad attività intraprese prima della data di notifica della concessione dei contributi (al fine di verificare la decorrenza dell'ammissibilità della spesa si farà riferimento alle fatture quietanzate e relativo documento di trasporto dell'attrezzatura - DDT).
14. Gli aiuti non sono destinati ad investimenti realizzati nell'azienda agricola per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti apistici.

¹ GU L 358 del 16.12.2006, pag. 3.

Cumulo

15. Le autorità italiane hanno confermato che l'aiuto non può essere cumulato con aiuti ricevuti attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o dell'Unione per coprire gli stessi costi ammissibili.

Clausola sospensiva

16. Le autorità italiane hanno garantito che gli aiuti saranno concessi unicamente per attività intraprese o servizi ricevuti dopo che il regime sarà stato istituito e dichiarato compatibile con il TFUE dalla Commissione.
17. Le medesime hanno inoltre dichiarato che il regime di aiuto comporta la presentazione di una domanda all'autorità competente e che l'aiuto sarà concesso solo per attività intraprese dopo che siano state soddisfatte le seguenti condizioni:
 - il regime di aiuto deve essere stato istituito e dichiarato compatibile con il TFUE dalla Commissione;
 - deve essere stata presentata una domanda regolare e valida all'autorità competente;
 - la domanda deve essere stata accolta dall'autorità competente in modo da vincolare quest'ultima alla concessione dell'aiuto, indicando chiaramente l'importo o il metodo di calcolo dell'aiuto stesso. L'accoglimento da parte dell'autorità competente è possibile solo se non è stato superato il bilancio disponibile per l'aiuto o il regime di aiuto.

Imprese in difficoltà

18. Le autorità italiane hanno confermato che gli aiuti non potranno essere concessi alle imprese che sarebbero in difficoltà ai sensi degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".

Sospensione nel caso di aiuto illegale o incompatibile

19. Le autorità italiane s'impegnano a sospendere il pagamento di aiuti in base al regime notificato nei confronti di qualsiasi impresa che abbia beneficiato di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione, finché tale impresa non abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'importo totale dell'aiuto illegale e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

3. VALUTAZIONE

Presenza di aiuti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

20. Secondo l'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
21. *Misura concessa dallo Stato:* la misura è concessa dallo Stato, per mezzo di risorse pubbliche.

22. *Misura che favorisce alcune imprese o alcune produzioni*: la misura in oggetto riguarda certi soggetti (attivi nel settore apicolo delle Marche) che, per il fatto di esercitare un'attività economica, costituiscono imprese, e si focalizza su una produzione particolare: la produzione di miele.
23. *Misura che incide sugli scambi e falsa o minaccia di falsare la concorrenza*: la misura in oggetto conferisce un vantaggio ai produttori locali rispetto ad altri produttori dell'Unione che non ricevono lo stesso sostegno. Essa riguarda il settore del miele, che è aperto alla concorrenza a livello dell'Unione² e quindi è sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione in uno degli Stati membri³.
24. Per questi motivi la Commissione conclude che la misura in questione rientra nell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE e costituisce un aiuto di Stato.

Compatibilità dell'aiuto

25. L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE prevede che possano considerarsi compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
26. Nel settore agricolo tale deroga è concessa solo se gli aiuti previsti soddisfano le pertinenti condizioni degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (di seguito "gli orientamenti")⁴.
27. Nella fattispecie, le disposizioni pertinenti da prendere in considerazione sono quelle di cui ai punti 16 (effetto di incentivo), 29 (aiuti agli investimenti nelle aziende) degli orientamenti.
28. Alla luce del punto 17 di cui sopra la Commissione constata che gli aiuti previsti saranno conformi al punto 16 degli orientamenti e comporteranno l'effetto di incentivo richiesto in quanto potranno essere concessi soltanto dopo che l'autorità competente avrà approvato la domanda del potenziale beneficiario, entro i limiti del bilancio disponibile.
29. Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti nelle aziende, la Commissione constata che:
- le intensità di aiuto di cui al punto 8 corrispondono a quelle di cui al punto 29 degli orientamenti, che rinvia all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006,
 - le spese ammissibili di cui ai punti 11-12, rientrano tra quelle previste all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006,
 - gli investimenti perseguono gli obiettivi enunciati all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006, in quanto la modernizzazione del settore è finalizzata a migliorare la produzione e la qualità dei prodotti.

² Nel 2008, l'Italia è stato il sesto produttore ed il quinto esportatore europeo di miele.

³ Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia, un miglioramento della posizione concorrenziale di un'impresa in seguito a un aiuto di Stato costituisce generalmente la prova che la concorrenza è falsata nei confronti di altre imprese che non hanno beneficiato di un aiuto analogo (causa C-730/79, Racc. 1980, pag. 2671, punti 11 e 12).

⁴ GU C 319 del 27.12.2006, pag. 1.

30. Le autorità italiane s'impegnano a sospendere il pagamento degli aiuti notificati se il beneficiario dispone ancora di un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (riguardante un aiuto individuale o un regime di aiuti), finché il beneficiario abbia rimborsato o versato in un conto bloccato l'intero ammontare dell'aiuto illegale e incompatibile, insieme ai relativi interessi di mora (cfr. punto 19). Inoltre sono escluse dall'aiuto le imprese in difficoltà (cfr. punto 18).
31. Alla luce di quanto precede, la Commissione può ritenere soddisfatte le pertinenti disposizioni dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006 e, pertanto, del punto 29 degli orientamenti.
32. Si può quindi concludere che le misure di aiuto proposte rispettano le pertinenti disposizioni degli orientamenti.

4. CONCLUSIONE

33. In considerazione di quanto precede, la Commissione ha deciso di ritenere gli aiuti compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.
34. Se la presente lettera contiene informazioni riservate che non dovrebbero essere comunicate a terzi, si prega di informarne la Commissione nei quindici giorni lavorativi successivi alla data del ricevimento. Se la Commissione non riceve una richiesta motivata entro tale termine, riterrà che le autorità italiane non si oppongono alla comunicazione a terzi e alla pubblicazione del testo integrale della presente lettera nella lingua facente fede nel sito internet:


<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>.

La richiesta va inviata per lettera raccomandata o per fax al seguente indirizzo:

Commission européenne
Direction générale de l'Agriculture et du Développement rural
Direction M - Législation agricole
Unité M2 - Conditions de concurrence
Bureau: Loi 130 5/140
B-1049 Bruxelles
Fax: 0032 2 29 67 672

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione,

Per la Commissione



Dacian CIOLOȘ
Membro della Commissione